

DIRITTO & FISCO

Il tribunale di Caltanissetta applica per la prima volta la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043)

Lo stato inadempiente paga i danni Va risarcito il mancato adeguamento a direttive comunitarie

DI ANTONIO CICCIA

Lo stato condannato a risarcire per non avere rispettato le direttive comunitarie in materia fiscale. Il contrasto con la disciplina europea è stato rilevato a proposito dell'obbligo imposto dalla legge italiana di corrispondere l'imposta di registro sull'atto di fusione societaria. In particolare la repubblica italiana è stata giudicata colpevole di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 del codice civile perché non ha osservato la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 69/335 Ce, così come modificata dalle direttive 73/80 e 85/303 Ce. Questo il contenuto dell'innovativa sentenza del tribunale di Caltanissetta n. 248/97 (depositata in cancelleria il 22 settembre 1997), la cui rilevanza va al di là del caso deciso, introducendo una più ampia forma di tutela del cittadino direttamente discendente dalla disciplina dell'Unione europea. Di grande rilevanza è, infatti, il principio secondo il quale esiste uno strumento dell'ordinamento italiano, attraverso il quale rendere cogente la normativa comunitaria (in contrasto con la

disciplina interna). Ma analizziamo in sintesi il contenuto della sentenza.

Il caso. La sentenza ha condannato lo stato italiano, rappresentato dall'avvocatura dello stato, a risarcire i danni subiti da una società per azioni a causa del pagamento presso l'ufficio del registro dell'imposta di registro sull'atto di fusione per incorporazione di una società a responsabilità limitata e di un'altra società per azioni. Tale imposta di registro non è conforme alle direttive 69/335 e successive modificazioni.

Il principio. Il tribunale di Caltanissetta, nella persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, Raffaella Poggi, ha dichiarato lo stato responsabile per i danni subiti da un soggetto dell'ordinamento in virtù di norme illegittime rispetto all'ordinamento comunitario.

I precedenti. La tesi fatta valere dal legale della società vincitrice in giudizio (fav. Giancarlo Cipolla di Caltanissetta) poggia su precedenti giurisprudenziali resi dalla Corte di giustizia della Unione europea. In

particolare, in materia, sono rilevanti la decisione della Corte di giustizia del 5 marzo 1996 resa nelle cause C-46 e 48/93. In quella sede i giudici europei hanno affermato il principio ora applicato dal giudice siciliano, precisando altresì che la responsabile della pubblica amministrazione prescinde dall'accertamento di dolo o colpa in capo allo stato. Quest'ultima affermazione è giustificata con la motivazione che, come sostenuti da Cipolla, l'obbligo di risarcire i danni causati dai singoli dalle violazioni del diritto comunitario non può dipendere dalle norme interne, in ipotesi



Vincenzo Visco

meno favorevoli o tali da rendere eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.

I giudici europei, inoltre, hanno asserito che il risarcimento dei danni da parte dello stato, in conseguenza delle violazioni di diritto comunitario, deve essere adeguato al danno subito e che, in mancanza di disposizioni comunitarie, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun

paese membro di stabilire i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento.

Il principio era stato formulato, in dottrina, anche a proposito della famosa vicenda del rimborso delle tasse di concessione governativa corrisposte per l'iscrizione nel registro delle società. Anche in quel caso ci si trovava di fronte a una tassa imposta da una legge italiana adottata in violazione della disciplina comunitaria. Anche per le società che hanno corrisposto la tassa società era possibile agire nei confronti dello stato per ottenere il risarcimento dei danni, nel termine quinquennale. La tesi della responsabilità extracontrattuale dello stato era stata elaborata anche come reazione alla decisione delle sezioni unite della Cassazione che ha riconosciuto l'applicazione in materia di un breve termine di decadenza triennale, anziché di un termine di prescrizione decennale. Ai fini dell'esercizio al diritto al risarcimento dei danni, nell'ipotesi di illecito aquiliano, il termine prescrizione è quinquennale, e quindi più ampio di quello triennale. Peraltro se si accogliesse la tesi dell'inizio

di decorrenza del termine a partire dal 30 agosto 1993 n. 331, come pure è stato sostenuto sempre per attenuare i rigori derivanti dalla tesi della Cassazione, occorrerebbe verificare se non si è ancora in termine per agire nei confronti dello stato, qualora si volesse far valere il principio espresso dal giudice nisseno. Peraltro occorre segnalare che si sta diffondendo tra i tribunali la tesi della prescrizione decennale: dal nuovo contrasto tra i giudici di merito e la Cassazione è prevenibile che la Suprema corte dovrà pronunciarsi nuovamente.

L'opinione. Giancarlo Cipolla, legale della società che potrà ottenere i danni dallo stato, ha affermato: «Con la sentenza in commento viene ristabilito un equilibrio nei rapporti tra istituzioni e cittadini. Nei paesi più progrediti la pubblica amministrazione è ormai intesa come soggetto obbligato a determinate prestazioni e ciò risponde all'esigenza di garantire il cittadino riconoscendogli diritti verso l'amministrazione secondo i principi codicistici delle obbligazioni e dell'illecito extracontrattuale». (riproduzione riservata)